

Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

Fascicolo Iter **DDL S. 1380**

Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario

19/05/2025 - 19:46

Indice

1. DDL S. 1380 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1380	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	13
1.3.2.1.1. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15(pom.) del 05/03/2025	14
1.3.2.1.2. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12(ant.) dell'11/03/2025	17
1.3.2.1.3. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13(ant.) del 26/03/2025	18
1.3.2.1.4. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16(pom.) del 26/03/2025	19

1. DDL S. 1380 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1380

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1380

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANTÙ**, **ROMEO** e **MARTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2025

Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario

Onorevoli Senatori. - La filogenesi della veterinaria del futuro non può prescindere da un investimento in formazione specialistica che ne rafforzi legittimazione e ruolo, sviluppando conoscenze e competenze dedicate anche al governo delle dinamiche sottese all'interazione nel rapporto tra animali e società, in particolare nei segmenti: 1) animali d'affezione, ivi compresi gli equidi; 2) animali destinati alla produzione di alimenti (DPA), ivi compresi gli equidi; 3) animali selvatici.

Gli aspetti trasversali sono riferiti a:

- azioni e strumenti evolutivo-innovativi per aumentare la consapevolezza negli *stakeholders* sull'importanza della salute animale e della prevenzione veterinaria per le finalità descritte;
- sviluppo evolutivo del principio di salute globale *One Health* in termini di effettiva multidimensionalità e integrazione tra la salute umana e quella animale tramite: 1) il rafforzamento quanti-qualitativo della veterinaria zoiatrica e igienistica e della medicina veterinaria pubblica nei controlli e nella prevenzione, ovvero nella gestione dei rischi; 2) un ruolo integrato della medicina comparata alla luce dello *standard of care* raggiunta dalla medicina veterinaria clinica, in particolare ospedaliera, anche in termini di analisi della potenziale rilevanza degli animali da compagnia e di allevamento come sentinelle ambientali di carcinogenesi;
- evoluzione dei sistemi organizzativi pubblici, segnatamente le università, gli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), le aziende sanitarie locali (ASL) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), in una logica di collaborazione, integrazione di competenze, dati, strutture e ricerca a supporto del sistema della prevenzione nazionale.

Tali profili impongono un'evoluzione della formazione specialistica di medicina universitaria che vada di pari passo con il rafforzamento della sanità veterinaria e dei correlati processi di garanzia per il raggiungimento dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) di sanità pubblica e sicurezza alimentare nell'intera filiera.

Da qui la proposta di revisione delle scuole di specializzazione in medicina veterinaria per lo sviluppo e l'implementazione strutturale delle nuove conoscenze e competenze richieste dalle sfide da performare, con messa in rete scientifico-formativa dell'università e dei servizi veterinari/IZS/ASL/ISS, anche per l'aggiornamento e la condivisione dei saperi e delle opportunità *up to date* in materia di prevenzione e controllo dei rischi alimentari e di sanità animale. In questa prospettiva, si inserisce anche la necessaria valorizzazione dei dipartimenti universitari di medicina veterinaria per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di sanità pubblica veterinaria (comprendente come noto l'igiene urbana veterinaria, la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali, la farmacovigilanza e farmacovigilanza veterinaria, la vigilanza dei mangimi, e così via) e sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori (pertinente il controllo analitico, chimico

compositivo e microbiologico, della qualità e sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale, dei processi correlati e degli stabilimenti impegnati nella produzione, preparazione, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli stessi, come pure i sistemi diagnostici e di indagine epidemiologica volti a contrastare le malattie trasmesse da alimenti nella popolazione umana), con conseguente classificazione dei relativi ospedali veterinari universitari didattici, nonché degli afferenti laboratori per l'analisi fisico-compositiva e microbiologica della qualità e sicurezza degli alimenti destinati alla alimentazione animale, dell'igiene delle tecnologie e degli ambienti inerenti gli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti quali presidi territoriali di sanità pubblica. Difatti, l'applicazione, da parte dei predetti laboratori di analisi degli alimenti, di metodologie analitiche innovative a supporto delle attività di controllo e gestione della sicurezza alimentare, delle frodi alimentari e del controllo delle zoonosi a trasmissione alimentare, ne caratterizza la *mission* in termini di perseguimento di qualificanti obiettivi di salute pubblica con attività di ricerca scientifica e servizi specializzati negli ambiti concernenti: 1) le relazioni tra patologia animale e sicurezza degli alimenti derivati; 2) la prevenzione dei rischi alimentari e delle zoonosi a trasmissione alimentare. Tali azioni andrebbero a rappresentare un *plus* nei percorsi formativi e di apprendimento, sia in ambito preventivo, sia nei controlli da potenziare per il governo dei rischi nell'intera filiera agroalimentare, dalla produzione alla trasformazione alla conservazione al consumo.

Non di meno l'importanza degli ospedali veterinari universitari didattici in termini di supporto, integrazione e completamento dei processi di formazione specialistica da evolvere e aggiornare, anche rispetto all'impatto delle zoonosi a carattere endemico e pandemico, in specie da virus a elevato potenziale di pericolosità in punto di mutazione genomica financo con vocazione al salto di specie, che richiederebbero un miglioramento nella sorveglianza e nella prevenzione in chiave predittiva e proattiva. Da qui la necessità di orientare la ricerca sfruttando le opportunità offerte anche dalla medicina comparata e dunque investendo in adeguata formazione specialistica valorizzando la rete universitaria di eccellenza.

La riconduzione delle scuole di specialità e dei dipartimenti di medicina veterinaria in ambito sanitario completa il disegno avviato con la legge delega sia sul versante dell'evoluzione programmatica della formazione specialistica, che in termini di contributo fondamentale per il miglioramento della qualità esperienziale e formativa degli specializzandi in un'autentica strategia *One Health* che non può prescindere dal rafforzamento della medicina veterinaria in tutte le sue dimensioni, a cominciare dall'investimento in capitale umano con priorità sulle seguenti direttrici:

Animali DPA:

- area clinica: evoluzione della veterinaria nella medicina clinica degli animali in produzione zootecnica, nelle azioni di farmacosorveglianza e farmacovigilanza nonché nell'uso prudente di antibiotici e chemioterapici in genere, infine nella prevenzione delle malattie infettive animali di grande impatto economico « categoria A »: 1) peste suina classica; 2) peste suina africana; 3) peste equina; 4) afta epizootica; 5) influenza aviaria a elevata patogenicità (potenzialmente zoonotica);
- area prevenzione delle zoonosi e gestione dei rischi emergenti nella catena alimentare, dovuti ad agenti infettivi e parassitari, nonché alla comparsa di ceppi batterici antimicrobico-resistenti;
- area salubrità e sicurezza degli alimenti: prevenzione malattie a trasmissione alimentare (MTA) e zoonosi veicolate dagli alimenti di origine animale, attraverso azioni e misure per il potenziamento della sanità veterinaria e l'evoluzione dei controlli in chiave proattiva in tutta la filiera, con il supporto delle nuove tecnologie e l'applicazione dell'intelligenza artificiale laddove possibile, nonché azioni e strumenti evolutivo innovativi di divulgazione dei risultati di produzione agricola e animale sicura e sostenibile (*best practice*, *rating* alimentare e così via) per la promozione dell'appropriata giornata alimentare.

Animali da affezione:

- analisi e controllo dei rischi sanitari, zoonotici e di insorgenza di fenomeni di antimicrobicoresistenza derivanti dallo stretto contatto con animali da compagnia/affezione;
- aumento della comprensione e delle azioni di cura degli animali anche in ottica comparata mettendo

a sistema le *expertise* degli ospedali veterinari universitari didattici (OVUD);

- evoluzione della comprensione delle relazioni tra persone e animali in ambiti privati e pubblici, anche a fini di inclusione e qualità di vita e salute delle persone (interazione e interventi assistiti con gli animali anche in strutture pubbliche).

Animali selvatici:

- azioni e interventi di monitoraggio e prevenzione delle patologie trasmissibili ad animali di allevamento e di affezione e alle persone;

- azioni di monitoraggio, controllo e prevenzione della diffusione di specie aliene.

Le attuali modalità di reclutamento dei medici veterinari dei dipartimenti veterinari di sanità pubblica e degli IZS, condizionate dalle restrizioni in essere sul *turn over* del personale del Servizio sanitario nazionale (SSN) in combinato disposto con la rigidità dei tetti di spesa storicizzati, presentano come principale criticità quella dell'inserimento in organico del nuovo personale solo a seguito della messa a riposo di dirigenti a fine carriera, determinando in tal modo una discontinuità di competenze e conoscenze che rappresenta un danno indiretto allo stesso SSN.

Una delle modalità di risoluzione di questa significativa criticità sarebbe quella di prevedere un adeguato ricambio generazionale tramite un più stretto rapporto di collaborazione nella formazione tra strutture universitarie e strutture veterinarie pubbliche, con il coinvolgimento dello specializzando sin dal primo anno e con la mediazione di un *tutor* aziendale, nelle attività svolte da veterinari ufficiali, in linea con quanto avviene già nell'ambito della medicina umana, onde superare la discontinuità di competenze e conoscenze sopra richiamata.

Al contempo, con tale soluzione, si avrebbe un impatto positivo sull'efficacia della formazione specialistica veterinaria, collocata in un sistema formativo maggiormente integrato e con un più stretto legame tra preparazione teorica e pratica.

Parallelamente, dunque, a quanto promosso per le specialità mediche, si afferma l'ineludibilità di prevedere che anche la medicina veterinaria, nelle sue varie articolazioni, con pari dignità legislativa, sia interessata al nuovo percorso di formazione operativa, considerata l'importanza delle relative attività nella prevenzione e promozione della salute e la conseguente necessità di assicurare i migliori e compiuti processi di formazione e le conoscenze professionali dell'intera filiera di programmazione, indirizzo, coordinamento e gestione delle attività di sanità pubblica veterinaria.

L'evoluzione proposta partendo dal passaggio in area sanitaria delle scuole di specialità prevederebbe l'aumento orario dei crediti formativi universitari (CFU) di didattica erogata (dato il percepimento di stipendio da parte degli iscritti) e, al contempo, la destinazione di risorse in punti organico (PO) e in *budget* per la parte didattica alla scuola medesima. Il riconoscimento dei LEA ai dipartimenti universitari eroganti consentirebbe l'estensione dell'attività formativa anche alle strutture dipartimentali stesse, agendosi in una logica di integrazione, innovazione e sviluppo della rete formativa interna/esterna mediante contratti di formazione specialistica veterinaria. Ciò consentirebbe altresì di valorizzare il ruolo degli IZS, già definiti dalla normativa vigente quali enti di formazione *post lauream* mediante la formazione a distanza (FAD) e l'educazione continua in medicina (ECM), in una logica di didattica applicata nell'ambito della sicurezza degli alimenti e della sanità animale, dove i medici veterinari specializzando possono svolgere parte della formazione, ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sia il ruolo dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, nei quali gli specializzandi già compiono parte del tirocinio pratico e presso i quali deve essere implementata la formazione sul campo, mediante una piena programmazione delle azioni formative pratiche nei piani di studio delle attività specialistiche veterinarie.

Allo stesso tempo, il mancato riconoscimento della formazione specialistica veterinaria da parte del SSN non facilita la formazione teorico-pratica degli specializzandi, che si trovano ad operare in assenza di riconoscimento economico delle loro prestazioni operative all'interno del sistema sanitario pubblico.

Il trattamento differenziato di specializzandi medici e specializzandi veterinari non appare sorretto da alcuna ragionevole giustificazione, atteso che in entrambi i casi le attività formative di tipo pratico

implicano mansioni di tipo operativo.

Ad essere violato non è soltanto, in questo caso, l'articolo 3 della Costituzione: vengono in rilievo anche gli articoli 34 e 36 del dettato costituzionale.

In particolare, l'articolo 34 della Costituzione pone in capo alla Repubblica l'obbligo di assicurare - mediante specifiche provvidenze - l'accesso ai gradi più alti degli studi ai « capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi »: e a tale obbligo, in questo caso, la Repubblica continua a non adempiere, considerato l'alto costo delle Scuole di specializzazione che non tutte le famiglie possono sostenere.

L'articolo 36 della Costituzione prevede che il lavoro debba essere sempre retribuito in modo tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Nel caso dei medici specializzandi veterinari, il lavoro da essi svolto nell'ambito delle attività formative di tipo pratico può ritenersi solo in parte remunerato dal bene formativo e richiede, piuttosto, un solido sostegno di carattere economico che copra non solo i costi di iscrizione alle scuole, ma assicuri anche una giusta e adeguata remunerazione alle attività concretamente svolte nelle strutture sanitarie.

Il presente disegno di legge si propone di intervenire con approccio organico in considerazione dei lavori di questo Parlamento in ordine alla revisione della normativa che disciplina l'ambito delle specializzazioni mediche, prevedendo una delega al Governo al fine dell'adozione di misure in materia di specializzazioni veterinarie.

Il presente disegno di legge, dunque, costituisce uno strumento per il conseguimento di obiettivi che la Lega persegue con coerenza ormai da molto tempo.

Il presente disegno di legge è formato da 3 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità e i principi generali, ossia il rafforzamento del SSN in capitale umano debitamente formato e, dunque, il superamento della carenza dei medici veterinari rispetto alle sfide di potenziamento delle attività di prevenzione e controllo, attraverso il consolidamento delle azioni di sistema per lo sviluppo e l'ampliamento della rete formativa, valorizzando, tra le strutture veterinarie per lo svolgimento dei tirocini formativi ad elevata vocazione specialistica, anche i dipartimenti di medicina veterinaria con i relativi ospedali veterinari didattici e laboratori di analisi degli alimenti. Occorre prevedere, in particolare, un sostanziale allineamento della condizione degli specializzandi veterinari a quelli medici, sia in relazione ai criteri di determinazione del numero di posti disponibili nelle scuole sulla base della rilevazione triennale del fabbisogno sia, soprattutto, in termini di trattamento economico.

L'articolo 2 reca la delega al Governo per la revisione e il riordino del sistema di svolgimento delle attività formative universitarie di specializzazione veterinaria. In particolare, la delega è volta a prevedere una programmazione con cadenza triennale sulla base del fabbisogno numerico di medici veterinari, a introdurre contratti di formazione specialistica potenziando la rete delle strutture sanitarie ove gli studenti possano svolgere le attività formative professionalizzanti, nonché a disporre che ai medici veterinari in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, sia corrisposto un trattamento economico non inferiore a quella prevista per le specializzazioni mediche.

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. Ai fini del rafforzamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in capitale umano debitamente formato, e in attuazione degli articoli 3, 32, 34 e 36 della Costituzione, la presente legge persegue lo scopo di potenziare la formazione specialistica veterinaria evolvendo anche il ruolo dei dipartimenti di medicina veterinaria in ambito sanitario in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di sanità pubblica veterinaria e di formazione professionalizzante ad alta vocazione specialistica, contribuendo al superamento della carenza quantitativa e qualitativa di medici specialisti veterinari, attraverso azioni di sistema capaci di coniugare lo sviluppo e l'ampliamento della rete formativa e di ricerca con l'evoluzione della medicina traslazionale e la medicina comparata in termini di medicina unica, secondo il principio di salute globale *One Health*.

2. Il raggiungimento di tali finalità prevede l'implementazione di un modello integrato di formazione specialistica mediante contratti altamente professionalizzanti, al fine di agevolare l'occupazione dei giovani veterinari e provvedere al soddisfacimento dell'adeguato fabbisogno di medici veterinari, assicurando un sostanziale allineamento della condizione degli specializzandi veterinari a quelli medici, sia in relazione ai criteri di determinazione del numero di posti disponibili nelle scuole sulla base della rilevazione triennale del fabbisogno, sia in termini di trattamento economico.

Art. 2.

(Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso e di svolgimento delle specializzazioni veterinarie in area sanitaria e la valorizzazione dei dipartimenti di medicina veterinaria ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di sanità pubblica veterinaria con conseguente classificazione dei relativi ospedali veterinari universitari didattici e degli afferenti laboratori per l'analisi fisico-compositiva e microbiologica della qualità, nonché ai fini della sicurezza degli alimenti destinati all'alimentazione animale, dell'igiene delle tecnologie, degli ambienti inerenti agli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti, quali presidi territoriali di sanità pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, inserendo le scuole di specializzazione veterinaria nell'ambito di quelle di area sanitaria:

a) prevedere una programmazione con cadenza triennale sulla base del fabbisogno numerico di medici veterinari nelle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Il numero è stabilito in base ai flussi previsti per i pensionamenti e al fabbisogno di personale individuato dagli enti del Servizio sanitario regionale e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), nonché tenuto conto dell'impatto razionalizzatore conseguente all'eventuale attivazione della figura di cui alla lettera f) e con l'obiettivo prioritario di potenziare la prevenzione, i controlli e le relative valutazioni di aderenza agli *standard* di salubrità e sicurezza alimentare;

b) introdurre contratti di formazione specialistica che prevedano una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica sotto la guida di *tutor senior* e, in ragione e per l'effetto del passaggio in area sanitaria delle scuole di medicina veterinarie, prevedere l'estensione dell'attività formativa anche alle strutture dipartimentali universitarie, con definizione di aumento orario dei crediti formativi universitari (CFU) e riconoscimento dei LEA ai dipartimenti eroganti delle prestazioni di settore;

c) individuare un numero di posti per le specializzazioni dei medici veterinari da assegnare, nell'ambito della rete formativa, alle strutture di aziende sanitarie e IZS che si sono resi disponibili con precedente manifestazione d'interesse a stipulare contratti di formazione specialistica;

d) disciplinare l'attività di formazione pratica prevista dai contratti di cui alla lettera b), orientando i tirocini formativi della scuola di specializzazione di riferimento presso i dipartimenti di medicina veterinaria, in linea con una prospettiva di potenziamento della vocazione altamente specialistica e di ricerca dei percorsi dedicati alle nuove esigenze di prevenzione veterinaria e governo dei rischi endemici e pandemici e, rispettivamente, presso le aziende sanitarie e gli IZS, sotto il coordinamento di *tutor senior* individuati tra i dirigenti medici degli IZS e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie con almeno cinque anni di anzianità di servizio, che, su base volontaria al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, chiedono il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età, finalizzato prevalentemente allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei contratti di formazione specialistica veterinaria nelle strutture accreditate;

e) disporre che ai medici veterinari in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, sia corrisposto un trattamento costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una

parte variabile non inferiore a quella prevista per le specializzazioni mediche;

f) definire i requisiti della figura dell'infermiere veterinario e, conseguentemente, il relativo percorso formativo di laurea sanitaria triennale;

g) caratterizzare la laurea magistrale in medicina veterinaria preferibilmente in sei anni di corso universitario, con moduli didattici particolarmente specializzati nella prevenzione e nel trattamento delle patologie infettive degli animali con maggiore incidenza dei rischi zoonotici endemici e pandemici e nell'evoluzione dello *standard of care* della medicina animale e degli animali da affezione, nonché in materia di intelligenza artificiale generativa e di agricoltura e zootecnia di precisione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che indichi, per ciascuna misura, l'impatto sulla formazione nonché sul soddisfacimento del fabbisogno numerico dei medici veterinari, nonché della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della Camera di appartenenza di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello dell'eventuale proroga, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1, 7 e 8, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

6. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni vigenti in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge e le altre leggi dello Stato, nonché per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.

8. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58877

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. Commissioni riunite 7[^] (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15(pom.) del 05/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

(1364) *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria*

(1377) *MARTI e altri. - Istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici*

(1380) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 e 1364, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1377 e 1380, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il presidente della 7^a Commissione [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, riferisce anzitutto

sull'Atto Senato n. 1377, composto da un solo articolo, che reca disposizioni volte all'istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica, operante nel campo degli studi clinici, delineando le funzioni da questo svolte e disciplinando l'inquadramento professionale, il trattamento economico e i requisiti di esercizio della professione.

Quanto in particolare alle funzioni, ai sensi del comma 1, esse consistono in attività di coordinamento, gestione e supporto delle fasi di verifica di fattibilità, autorizzazione, attivazione, conduzione e conclusione degli studi clinici sul territorio nazionale, presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), enti pubblici o privati e università.

Relativamente ai contenuti professionali e al trattamento economico del coordinatore di ricerca clinica, prosegue il relatore, essi sono demandati ai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 2.

Circa i requisiti per l'esercizio dell'attività di coordinatore di ricerca clinica, ai sensi del comma 3, essi sono costituiti dal possesso, in via congiunta: di un diploma di laurea magistrale afferente alle scienze della vita e della salute; di un attestato di frequenza di un corso di formazione in materia di ricerca clinica di almeno 50 ore, erogato da enti accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca; di un certificato di tirocinio di almeno 150 ore presso centri che svolgono attività di ricerca clinica. In via transitoria, il comma 4 consente l'accesso al profilo professionale in esame anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno cinque anni di comprovata esperienza in ambito di ricerca clinica presso gli enti di cui al comma 1.

Il relatore dà indi conto dell'Atto Senato n. 1380, che reca una delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario.

L'articolo 1 enuncia la finalità del disegno di legge, consistente nel rafforzamento del Servizio sanitario nazionale nel settore veterinario, da perseguire tramite il potenziamento della formazione specialistica e dei dipartimenti di medicina veterinaria, il miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della formazione professionalizzante ad alta vocazione specialistica, l'implementazione di un modello integrato di formazione specialistica, basato su contratti altamente professionalizzanti.

L'articolo 2, prosegue l'oratore, reca una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso alle scuole di specializzazione veterinaria e di svolgimento dei relativi corsi, dei requisiti della figura dell'infermiere veterinario e dei contenuti del corso di laurea in medicina veterinaria. Si sofferma indi sui seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della richiamata delega: prevedere una programmazione sulla base del fabbisogno numerico di medici veterinari nelle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; introdurre contratti di formazione specialistica che prevedano una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica, con un trattamento economico costituito da una parte fissa e da una parte variabile; prevedere lo svolgimento dell'attività formativa specialistica presso le strutture dipartimentali universitarie e gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale; definire i requisiti della figura dell'infermiere veterinario e il relativo percorso formativo di laurea sanitaria triennale; ridefinire la disciplina del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, prevedendo una durata di sei anni e moduli didattici particolarmente specializzati nella prevenzione e nel trattamento delle patologie infettive degli animali.

Accenna infine all'articolo 3, recante disposizioni finanziarie.

In considerazione dell'affinità della materia trattata, propone conclusivamente la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1377 e 1380 con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 e 1364.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) segnala l'opportunità di congiungere il disegno di legge n. 950, di cui è proponente, riguardante la specializzazione in igiene pubblica.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che si potrà procedere all'abbinamento richiesto solamente previa riassegnazione in sede referente alle Commissioni 7a e 10a riunite.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) fa presente l'opportunità di evitare ulteriori abbinamenti al fine di

una migliore trattazione. Esprime inoltre perplessità in merito alla compatibilità dei contenuti del disegno di legge n. 1377, riguardante uno specifico profilo professionale, piuttosto che la formazione specialistica.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene che le Commissioni riunite non debbano procedere a ulteriori congiunzioni successivamente a quella relativa al disegno di legge segnalato dal senatore Zullo. Più in generale, la questione sarà oggetto della valutazione del Comitato ristretto.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) suggerisce particolare cautela rispetto all'eventualità di ulteriori abbinamenti, al fine di evitare di rendere meno lineare l'attività del Comitato ristretto.

Il presidente della 7a Commissione [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, fa presente la compatibilità del percorso intrapreso con l'attività avviata dal Comitato ristretto, al quale sono rimesse le ulteriori valutazioni sul prosieguo dell'esame congiunto.

Le Commissioni riunite convengono infine sulla congiunzione dei disegni di legge n. 1377 e 1380 con gli altri in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 e 1380 (formazione specialistica dei medici) sarà pubblicata sulla pagina *web* delle Commissioni 7a e 10a, al pari di ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o che è stata richiesta dalla Segreteria delle predette Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 18,55

1.3.2.1.2. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12(ant.) dell'11/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

MARTEDÌ 11 MARZO 2025

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

MARTI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,45.

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA PRIMAVERA DEGLI STUDENTI, DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI (SNAMI) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA (AICPE) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 E 1380 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

1.3.2.1.3. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13(ant.) del 26/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente della 10^a Commissione

[CANTU'](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,50

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SIMULAZIONE IN MEDICINA (SIMMED), DEL GRUPPO ITALIANO DATA MANAGER (GIDM), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI (ANMVI), DEL SINDACATO ITALIANO VETERINARI MEDICINA PUBBLICA (SIVEMP) E DELL'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 E 1380 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

1.3.2.1.4. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16(pom.) del 26/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(950) *ZULLO e altri. - Istituzione della Scuola di specializzazione in igiene applicata alla sanità pubblica*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

(1364) *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria*

(1377) *MARTI e altri. - Istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici*

(1380) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario e della petizione n. 938 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 e

1380, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 950, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente della 7^a Commissione [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge n. 950, a partire dall'articolo 1, che, nel prevedere l'istituzione della Scuola di specializzazione in igiene applicata alla sanità pubblica, fa salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, prot. n. 716, concernente le scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia.

Fa presente che la disciplina di dettaglio contenuta nell'allegato al disegno di legge in esame reca, con riferimento alla suddetta scuola, disposizioni concernenti: i titoli di studio per l'accesso alla scuola di specializzazione, la durata del relativo corso, le finalità e gli obiettivi formativi, gli ambiti generali e specifici di applicazione, le attività professionalizzanti obbligatorie.

Sottolinea, infine, che la finalità della scuola, enunciata dal medesimo allegato, è di formare professionisti in grado di partecipare, gestire e promuovere collaborazioni multidisciplinari e interdisciplinari, fungendo da raccordo tra la società, le sue esigenze di sviluppo, il mondo della prevenzione e l'area sanitaria in tutta la sua complessità, compresi l'ambito universitario, la ricerca scientifica e l'attività di consulenza libero-professionale.

In considerazione dell'affinità di materia, il presidente della 10^a Commissione [ZAFFINI](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 950 agli altri disegni di legge in titolo per il prosieguo dell'*iter*.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1357) MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi

(Discussione e rinvio)

Intervenendo anche a nome della correlatrice Leonardi, la relatrice per la 7^a Commissione [VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) illustra il disegno di legge in titolo, precisando che la finalità dell'intervento normativo - ai sensi dell'articolo 1 - è quella di diffondere, in particolare fra gli alunni e gli studenti, la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute e di uno stile di vita sano.

Evidenzia che, a tal fine, risulta centrale il Piano della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole, adottato - ai sensi dell'articolo 3 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, secondo una cadenza triennale.

Il Piano, che è rivolto alle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione, è attuato in collaborazione con le famiglie, gli esperti in materia e con enti del terzo settore.

Tra le priorità del Piano, segnala la promozione dell'educazione alimentare, delle corrette abitudini alimentari, della conoscenza dell'interazione tra cibo e salute, la sensibilizzazione circa i benefici fisici e psichici dell'attività sportiva e gli effetti negativi del fumo, dell'alcool e delle droghe, nonché l'importanza delle vaccinazioni.

Si sofferma indi sull'articolo 2, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono prevedere attività teoriche e pratiche in materia di prevenzione e promozione della salute. Più in particolare, le scuole, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, prevedono specifiche attività all'interno dei percorsi curricolari, del curriculum verticale, dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nonché al di fuori dell'orario scolastico, in linea con il richiamato Piano. Siffatte iniziative sono effettuate con il coinvolgimento di altre scuole, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, nonché altri soggetti fra cui gli enti del terzo settore operanti in ambito sanitario.

Fa inoltre presente che il provvedimento, all'articolo 4, disciplina altresì l'istituzione di un sistema di coordinamento per la promozione e la prevenzione della salute nelle scuole, al quale concorrono i Ministeri competenti, le scuole e i soggetti interessati, fra cui gli enti del terzo settore, nonché i medici

e gli psicologi accreditati.

È poi contemplata, all'articolo 5, la facoltà da parte delle istituzioni di costituire delle reti di scuole al fine di favorire una sinergia fra le istituzioni scolastiche per meglio perseguire le finalità del disegno di legge.

Accenna, quindi, alla definizione dei contenuti dell'attività di prevenzione e promozione della salute, disciplinata dall'articolo 6 per quanto concerne la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e dall'articolo 7 con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con l'obiettivo di coinvolgere la popolazione nel suo complesso, l'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. La giornata è celebrata il 28 novembre di ciascun anno, in corrispondenza dell'anniversario della nascita dell'illustre e compianto oncologo, già Ministro della sanità e senatore della Repubblica, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro i tumori e all'importanza di prevenirli adottando stili di vita sani e consapevoli.

Precisa che in occasione della suddetta Giornata, si prevede l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da parte dello Stato e degli enti territoriali, anche in coordinamento con gli enti del terzo settore (articolo 9), nonché di attività didattiche da parte delle istituzioni scolastiche (articolo 10). Fa menzione, conclusivamente, delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 11.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo incidentalmente e riservandosi di svolgere successivamente il proprio intervento in discussione generale, segnala l'esigenza di condurre approfondimenti sul disegno di legge in titolo, tenuto conto che, con precedenti provvedimenti, sono state istituite molteplici giornate commemorative, le quali, in taluni casi, a suo giudizio, non rivestono uno specifico significato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1301) Giusy VERSACE. - Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità

(Discussione e rinvio)

La relatrice per la 7^a Commissione [COSENZA](#) (Fdi) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso, composto di tre articoli, reca disposizioni intese ad agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità.

Evidenzia innanzitutto che la 7^a Commissione si è occupata di diversi provvedimenti a sostegno dell'importanza della pratica dello sport, tra i quali, in particolare, quello relativo all'inserimento dello sport in Costituzione.

Fa presente che, nel corso degli anni, è cresciuta la consapevolezza del legame indissolubile esistente tra sport e salute e dell'importanza dell'attività sportiva per un sano sviluppo educativo e formativo dei giovani.

L'attività sportiva - prosegue la relatrice - è considerata un fondamentale strumento per agevolare l'inclusione. Sono molti i benefici che genera negli adolescenti anche con disabilità, aiutandoli nella loro crescita.

Rileva che le misure del disegno di legge in esame hanno proprio la suddetta finalità.

Passa indi a dar conto dell'articolo 1, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'inserimento degli ausili e delle protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, negli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale contenuti nel nomenclatore di cui all'Allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che introduce disposizioni per la promozione della pratica sportiva da parte delle persone con disabilità. Si prevede, nello specifico, che gli istituti scolastici possano aumentare a tre le ore settimanali dedicate all'educazione fisica motoria e promuovere la partecipazione degli studenti con disabilità all'attività sportiva, anche approntando spazi fruibili per tali studenti. Si stabilisce, altresì, che i Comuni promuovano l'attività sportiva assicurando la presenza nel proprio territorio di spazi fruibili in favore degli utenti con disabilità e che le Aziende sanitarie locali

organizzino iniziative e campagne informative su tali temi.

Fa cenno, infine, all'articolo 3, il quale dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il presidente [ZAFFINI](#) chiede al senatore Guidi, relatore per la 10a Commissione, se intende intervenire.

Il correlatore [GUIDI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) dichiara di riconoscersi nell'intervento svolto dalla relatrice Cosenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.